



ISTITUTO COMPrensIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"
VIA INDIPENDENZA, 1 – 80038 POMIGLIANO D'ARCO
Distretto n° 31 – C. F. 93076670632 – C. M. NAIC8G1003
Telefono e fax 081/3177304 – e mail NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT
Sito Web: www.ic1dacquistoleone.edu.it - postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it

Circolare n.143

Pomigliano, 21/03/2024

**Al Sito web
Al Registro elettronico
Alle famiglie
Ai docenti
A tutto il personale scolastico
Agli atti**

**OGGETTO: -Circolare sulle norme relative alla Privacy di foto e video in ambito scolastico, stabilite dal DPO Avv. Giovanni Notaro
- Indicazioni operative per i docenti ai fini delle pubblicazioni sui canali istituzionali**

A corredo e rinforzo delle circolari relative alla privacy dei minori già pubblicate sul sito web della scuola, si riportano qui di seguito riferimenti normativi e indicazioni a riguardo formulati dal DPO (Data Protection Officer) del nostro Istituto, il dott. Notaro:

“Il diritto all’immagine è un diritto della personalità, che trae il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione, ed è tutelato dall’art. 10 del Codice Civile, che prevede il risarcimento dei danni e la cessazione dell’abuso da parte di chi espone o pubblica l’immagine di una persona o dei suoi congiunti “fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti”.

Anche gli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941 in materia di diritto d’autore tutelano il diritto d’immagine. In particolare, il 1° comma dell’art. 96 introduce nel nostro ordinamento il principio del consenso.

*In linea generale, quindi, **per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono**, e la forma prediletta per il rilascio dello stesso è la liberatoria per l’uso dell’immagine. L’art. 97 stabilisce poi un’eccezione relativa ai limiti legali del diritto d’immagine, stabilendo che **l’autorizzazione alla pubblicazione non deve essere richiesta qualora riguardi immagini di personaggi noti o di soggetti non noti ma ripresi durante manifestazioni pubbliche**. Conseguentemente, in via generale, il diritto all’immagine impone un divieto di pubblicazione dell’immagine altrui, se non acconsentita dalla persona raffigurata.*

Per pubblicazione deve intendersi la divulgazione a soggetti terzi non definiti tramite qualunque mezzo.

Oltre alle disposizioni qui citate, che impongono che venga richiesta una liberatoria prima di utilizzare l'immagine di un soggetto, occorre anche analizzare gli **aspetti relativi alla normativa nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali**. Innanzitutto, **l'immagine di una persona costituisce un dato personale**, così come i dati audio. Vengono infatti **definiti dati personali tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica**, e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, la scuola frequentata, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, ecc.

Pertanto, **per raccogliere e trattare legittimamente per finalità non personali delle immagini, devono ricorrere specifiche basi giuridiche previste dalla normativa**, e in particolar modo dal Regolamento Europeo 2016/679.

Per la diffusione delle immagini dei minori sui siti web delle scuole l'Autorità precisa che le riprese fotografiche e video dei genitori durante recite, gite e saggi scolastici non violano la privacy dei soggetti raffigurati, in quanto le immagini vengono raccolte dai genitori stessi per fini personali, e sono destinate a un ambito familiare o amicale.

Va perciò prestata particolare **attenzione all'eventuale pubblicazione delle foto e dei filmati su Internet e sui social network non autorizzati dalla scuola.**

In caso di diffusione di immagini di altri minori ripresi, **diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.**

La pubblicazione sui propri siti istituzionali (sito della scuola) di foto e video di alunni e docenti, diffondono sul web dati personali.

Ciò è lecito da parte di soggetti pubblici ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della privacy), quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o per un atto amministrativo generale. (vedi regolamento Facebook della scuola)

Inoltre, la pubblicazione di foto degli alunni sul portale dell'istituto rientra tra le iniziative promozionali e divulgative delle specifiche attività svolte, quali recite, progetti e attività scolastiche.

In questo caso però, non trattandosi di utilizzo di dati previsto espressamente da leggi o regolamenti o atti amministrativi, affinché la diffusione a mezzo web sia legittima è indispensabile che vi sia altra base giuridica, e che quindi venga richiesto il consenso esplicito dell'interessato (dei genitori o tutori in caso di minori).

Naturalmente, la **pubblicazione delle immagini deve essere finalizzata all'esigenza di documentazione dell'attività didattica, in ossequio al principio di proporzionalità.**

"Il reato nel pubblicare foto di minori con meno di 14 anni su internet senza autorizzazione è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni, ed è previsto da parte del responsabile il risarcimento ai danni del minore. Spetta al giudice determinare l'entità del risarcimento sulla base di fattori come visibilità del minore; esposizione al rischio; pubblico che ha accesso alla foto; durata del tempo di pubblicazione della foto. Anche in caso di rimozione a posteriori della foto, il risarcimento del danno va comunque garantito, trattandosi di una lesione alla riservatezza dei minori."

Detto questo, la **divulgazione di foto e video sul sito e sui social deve sempre essere preceduta da una specifica informativa e richiesta di consenso, nonché dall'acquisizione della liberatoria all'uso dell'immagine da parte degli alunni (o di chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di minori).**

Nel caso in cui il **consenso non sia prestato da entrambi i genitori**, l'eventuale pubblicazione potrebbe determinare una **violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza del minore.**

Tutte queste attenzioni sono dovute al fatto che **gli studenti** nella maggior parte dei casi **sono minori**, e che **la scuola ha l'obbligo di tutelare e proteggere la loro immagine**.

Ciò è **ribadito anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia** – approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 – la quale all'art. 3 afferma che: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

Nei commi 1 e 2 dell'art. 16 viene poi sancito che "1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti".

Detto questo, **la scuola deve sempre essere attenta e prudente, e raggiungere i propri obiettivi** – soprattutto quando tratta i dati personali dei minori – **con mezzi e modalità meno invasive possibili**, nel pieno rispetto del principio di necessità e minimizzazione.

PER QUESTO NON DEVONO MAI ESSERE PUBBLICATI I PRIMI PIANI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

La divulgazione di foto o video dei minori comporta che la loro immagine venga esposta in una "vetrina", davanti alla quale passano un numero infinito di persone.

Inoltre, **tutto ciò che viene pubblicato in rete rimane**, e molto spesso sfugge al controllo di chi lo ha caricato."

PER I DOCENTI:

Riguardo le pubblicazioni sui canali istituzionali (**Sito web** e pagina **Facebook**) si precisa quanto segue:

1) La comunicazione sul sito Web richiede una presentazione approfondita del prodotto pubblicato (articolo), precisandone il progetto di riferimento, l'inquadramento all'interno degli scenari del PTOF e gli obiettivi specifici prefissati e raggiunti.

2) La comunicazione sul canale social Facebook deve invece risultare più sintetica e preferire il mezzo iconografico a quello testuale.

E' consigliabile, pertanto, che il docente che intenda realizzare un articolo si preoccupi di stilare entrambe le comunicazioni, rispettando le indicazioni sopra descritte, e di fornirle ai docenti incaricati ad effettuare la pubblicazione (*prof.ssa Rea Giuseppina* per il sito Web e *prof.ssa Giugliano* per il canale Facebook).

3) La pubblicazione sul sito Web **PRECEDE** quella sul canale Facebook.

4) Il prodotto da pubblicare (video, presentazioni, galleria fotografica, testo descrittivo..) **DEVE ESSERE CONSEGNATO GIA' CONFEZIONATO AL DOCENTE INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE.**

5) Se il prodotto da pubblicare riguarda una delle "Giornate commemorative" affrontate dall'intero Istituto Comprensivo, il docente referente **SI OCCUPERA' DI RACCOGLIERE e ASSEMBLARE TUTTI I PRODOTTI REALIZZATI** in merito.

6) **NON DEVONO MAI ESSERE PUBBLICATI I PRIMI PIANI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI.**

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Tiziana Rubinacci